



Comune di Caronno Pertusella (VA)
Piazza A. Moro 1

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 11 del 25/03/2026

**OGGETTO: AGGIORNAMENTO DEL PIANO REGOLATORE CIMITERIALE COMUNALE.
ADOZIONE**

L'anno duemilaventisei, addì venticinque del mese di Marzo alle ore 21:00, nella SEDE COMUNALE, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunito sotto la presidenza del Presidente Zullo Fulvio il Consiglio Comunale.

Partecipa all'adunanza ed è incaricato della redazione del presente verbale il Segretario Generale Roccia Rocco.

Intervengono i Signori:

	Nome	P	A		Nome	P	A
1	GIUDICI MARCO	X		10	GALLI VALTER FRANCESCO	X	
2	ZULLO FULVIO	X		11	MAIOCCHI LORENZO SILVIO	X	
3	BISCALDI VIVIANA	X		12	PACINO SILVESTRO	X	
4	VIGANO' LUCIANO	X		13	FILIPPINI EMILIO	X	
5	SAPUPPO ELISA	X		14	PERSIANO ANTONIO	X	
6	AGOSTINI ALESSANDRA	X		15	ZITO ALESSANDRO	X	
7	CASELLI MASSIMILIANO	X		16	ROSSETTI FRANCESCA	X	
8	GIUDICI ALESSANDRO FRANCESCO	X		17	SUNIL ANTHONY	X	
9	MARTIGNONI GIULIA	X					

Il Segretario generale dà atto che la seduta, secondo quanto disposto dal Regolamento del Consiglio comunale, si svolge in modalità mista e che ha potuto personalmente accertare l'identità e la volontà espressa dai componenti presenti presso la sede comunale.

Sono altresì presenti gli assessori: Sebastiano Caruso, Daniele Rosara, Giorgio Turconi e, collegata in videoconferenza, l'assessore Mirea Gullia.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio Comunale a trattare il seguente argomento:

**OGGETTO: AGGIORNAMENTO DEL PIANO REGOLATORE CIMITERIALE COMUNALE.
ADOZIONE**

Il Presidente introduce la proposta.

L'assessore Rosara Daniele illustra l'argomento.

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATI:

- il Regio Decreto 27 luglio 1934, n. 1265 “approvazione del testo unico delle leggi sanitarie;
- il D.P.R. n. 285 del 10/9/1990, approvazione del regolamento di polizia mortuaria ed in particolare il Capo X recante norme in materia di costruzione dei cimiteri, piani cimiteriali e disposizioni tecniche generali;
- la legge 17.10.1957 n. 983;
- la Circolare del Ministero della Sanità 24 giugno 1993 n. 24, esplicativa del D.P.R. n. 285/1990;
- la Circolare del Ministero della Sanità 31 luglio 1998 n. 10, esplicativa del D.P.R. 285/1990;
- la Legge 30 marzo 2001 n. 130, “disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri”;
- l’art. 28 della Legge 1° agosto 2002 n. 166 recante norme in materia di “edificabilità delle zone limitrofe ad aree cimiteriali”;
- la Legge Regionale n. 22 del 18 Novembre 2003 “Norme in materia di attività e servizi necroscopici, funebri e cimiteriali”;
- la Legge Regionale 30/12/2009 n. 33 “Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità” ed in particolare il Capo III° “Norme in materia di attività e servizi necroscopici, funebri e cimiteriali: Legge con la quale, tra le altre è stata abrogata la previgente legge regionale in materia ossia la legge regionale 18 novembre 2003 n. 22, “norme in materia di attività e servizi necroscopici, funebri e cimiteriali”;
- la Legge Regionale 4 marzo 2019, n. 4 avente ad oggetto “Modifiche e integrazioni alla legge regionale 30 dicembre 209 n. 33 (Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità): abrogazione del Capo III 'Norme in materia di attività e servizi necroscopici, funebri e cimiteriali' del Titolo VI e introduzione del Titolo VI bis 'Norme in materia di medicina legale, polizia mortuaria, attività funebre' “, in vigore dal 08 marzo 2019, data di pubblicazione sul BURL n. 10;
- il Regolamento Regionale 14 giugno 2022 n. 4 “Regolamento di attuazione del titolo VI bis della L.R.. 33/2009”;

RILEVATO che in base alle norme sopra elencate ed in particolare:

- a) ai sensi dell’art. 18 e 24 del Regolamento Regionale 14 giugno 2022 n. 4:
 - *“I comuni definiscono l’assetto interno di ciascun cimitero tramite l’approvazione di un piano cimiteriale, previa acquisizione del parere favorevole dell’ATS competente per territorio e dell’ARPA, secondo le rispettive competenze. I pareri sono espressi entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della richiesta;*

- il piano cimiteriale è revisionato ogni dieci anni e comunque ogni qualvolta si registrino variazioni rilevanti di elementi presi in esame o dell’assetto interno al cimitero;
 - i contenuti del piano cimiteriale sono definiti dal comma 4 dell’articolo 18;
 - in base alle previsioni dell’articolo 24 *“I cimiteri sono contornati da una zona di rispetto di ampiezza pari ad almeno 200 metri, come previsto dall’articolo 338 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 (Testo unico delle leggi sanitarie)”*. Ove ricorrano le condizioni di cui all’articolo 338, quarto comma, del R.D.1265/1934, l’ampiezza della zona di rispetto può essere ridotta non oltre il limite di 50 metri, previo parere favorevole dell’ATS competente per territorio e dell’ARPA”;
- b) in base alle disposizioni dell’art. 75 della legge regionale 30/12/2009 n. 33:
- *“Ogni comune nell’ambito della pianificazione urbanistica e territoriale, prevede aree cimiteriali in grado di rispondere alle necessità di sepoltura nell’arco dei dieci anni successivi all’adozione degli strumenti urbanistici, tenuto conto degli obblighi di cui al comma 1, e con la finalità di favorire il ricorso alle forme di sepoltura di minor impatto sull’ambiente, quali l’inumazione e la cremazione”*;
 - l’area di rispetto lungo il perimetro cimiteriale è definita considerando: a) la necessità di dotazione di parcheggi e servizi per i frequentatori, b) l’eventuale necessità di ampliamento del cimitero, c) l’eventuale presenza di servizi o impianti tecnologici all’interno del cimitero e le conseguenti distanze di tutela, d) il rispetto delle attività di culto dei dolenti;
- c) ai sensi dell’art. 338 del R.D. 1265/1934, così come modificato ed integrato, prima dalla Legge n. 893 del 17 ottobre 1957 e da ultimo dall’art. 28 della Legge n. 166 del 01/08/2002 (norma recepita dalle norme regionali - R.R. 4/2022 e L.R. 33/2009):
- la zona di rispetto cimiteriale ha un’ampiezza di almeno 200 metri ed all’interno di essa valgono i vincoli definiti dalla normativa nazionale vigente;
 - la zona di rispetto cimiteriale può essere ridotta finì ad un minimo di 50 metri previo parere favorevole di ASL ed ARPA. La riduzione è deliberata dal comune solo a seguito dell’adozione del piano cimiteriale;
 - la zona di rispetto cimiteriale pone un vincolo di inedificabilità nei termini di cui alla medesima normativa;

RILEVATO altresì che:

- sul territorio comunale sono presenti due cimiteri: quello sito in via al Cimitero, a servizio del nucleo urbano di Caronno e quello di via sant’Alessandro, a servizio del nucleo urbano di Pertusella;
- il Comune di Caronno Pertusella è dotato di piano cimiteriale approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 52 del 20/11/2008;
- sotto il profilo urbanistico, il Comune di Caronno Pertusella è dotato di Piano di Governo del Territorio, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n.18 del 10/6/2021, avente ad oggetto “Approvazione della variante al Piano del governo del territorio ai sensi dell’art. 13 della L.R. 11 marzo 2005, n. 12, per l’inserimento nello strumento urbanistico del Progetto di Piano Particolareggiato di attuazione del Parco del Lura” (pubblicato sul BURL serie Avvisi e concorsi n. 20 del 18/05/2022);

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 13/03/2007 (come successivamente modificato con le Deliberazioni di Consiglio Comunale n. 37 del 04/09/2008, n. 57 del 20/12/2011, n. 26 del 28/07/2015, n. 24 del 23/07/2020 e n. 3 del 18/03/2021) è stato approvato il “Regolamento comunale di Polizia Mortuaria” in ottemperanza alle disposizioni del D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285;

DATO ATTO che:

- i piani cimiteriali sono da revisionare ogni 10 anni e comunque ogni qualvolta si registrano variazioni rilevanti di elementi presi in esame dal piano;
- l’obiettivo del Piano Regolatore Cimiteriale è l’analisi dello stato di fatto dei cimiteri comunali, l’individuazione delle necessità e delle esigenze per il prossimo ventennio e la definizione dei progetti nonché dei programmi per il futuro in materia polizia mortuaria a livello comunale;
- le finalità del Piano Regolatore Cimiteriale sono:
 - a) definire l’assetto di ciascun cimitero;
 - b) definire le necessità future al fine di consentire l’individuazione, nell’ambito degli strumenti urbanistici, delle aree necessarie e delle relative fasce di rispetto;
 - c) definire i criteri e le modalità per la programmazione degli interventi (ampliamenti, manutenzioni) necessari per ottimizzare la gestione delle strutture esistenti e garantire la disponibilità di spazi da destinare alla tumulazione e/o inumazione;
 - d) la tutela e la conservazione delle strutture architettoniche e dei valori paesistici, unitamente alla valorizzazione della memoria storica;
 - e) il miglioramento della sicurezza per i visitatori e gli operatori, insieme al raggiungimento dei requisiti di accessibilità delle strutture in conformità alla normativa sul superamento delle barriere architettoniche;
 - f) la valorizzazione delle aree cimiteriali e delle loro pertinenze con la previsione di ampliamento indicate dal piano stesso;
- Piano Regolatore Cimiteriale deve essere redatto considerando i seguenti elementi:
 - a) l’andamento medio della mortalità nell’area di competenza territoriale sulla base di dati statistici dell’ultimo decennio e di adeguate proiezioni locali;
 - b) la ricettività cimiteriale esistente, distinguendo i posti destinati all’inumazione e alla tumulazione, anche in rapporto alla durata delle concessioni;
 - c) l’evoluzione attesa della domanda delle diverse tipologie di sepoltura e di pratica funebre e i relativi fabbisogni;
 - d) la necessità di creare maggiore disponibilità di sepolture nei cimiteri esistenti a seguito di un più razionale utilizzo delle aree e dei manufatti;
 - e) l’eventuale presenza di zone soggette a vincolo paesaggistico o a tutela monumentale;
 - f) il rispetto delle norme vigenti in tema di barriere architettoniche, di sicurezza dei visitatori e degli operatori cimiteriali;
 - g) la necessità di garantire l’accesso ai mezzi meccanici e per la movimentazione dei feretri, indispensabili per la gestione del cimitero;
 - h) la necessità di garantire adeguata dotazione di impianti idrici e di servizi igienici per il personale addetto e per i visitatori;
 - i) la necessità di adeguamento delle strutture cimiteriali alle prescrizioni al regolamento regionale vigente;

RILEVATO che si rende necessario procedere con la revisione generale del vigente piano regolatore cimiteriale approvato nel 2008, per le seguenti motivazioni:

- decorrenza dei 10 anni dalla data di approvazione;
- adeguamento di tale strumento alle norme e provvedimenti in materia ed in particolare a livello nazionale alla L. 166/2002 sulle fasce di rispetto cimiteriale, alla L. 130/2001 riguardante la cremazione ed a livello regionale alla L.R. 33/2009 (art. 75) ed al Regolamento Regionale n. 4/2022;
- aggiornamento del piano e soprattutto delle previsioni in esso contenute, tenuto conto sia delle nuove disposizioni che, soprattutto, dei mutati orientamenti in ordine alla scelta delle varie tipologie di sepoltura;
- rivalutazione delle scelte a suo tempo operate, considerando il fatto che le cremazioni, nell'ultimo decennio, ma soprattutto negli ultimi anni, hanno subito un incremento, attestandosi al 55% del totale dei deceduti sulla media degli ultimi 5 anni, modificando sostanzialmente le scelte operative in merito alle esigenze future riferite alle singole tipologie di sepoltura;

RICHIAMATA la delibera di Giunta Comunale n. 121 del 17/11/2020 avente per oggetto l'avvio del procedimento per l'attivazione della procedura di aggiornamento del Piano cimiteriale e relativo procedimento di valutazione ambientale (VAS) ai sensi dell'art. 4 della L.R. 12/2005 e ss.mm.ii.

CONSIDERATO che:

- la Valutazione Ambientale Strategica (VAS) è stata introdotta a livello comunitario dalla Direttiva 2001/42/CE, come elemento per garantire un elevato livello di protezione dell'ambiente, da applicare ai piani e programmi che possono avere effetti significativi sull'ambiente;
- Regione Lombardia ha introdotto gli indirizzi generali il procedimento VAS per la valutazione di piani e programmi con la LR 12/2005 e nello specifico con la DCR 351/2007;
- successivamente, con la DGR n. 6420/2007, integrata ed aggiornata nel corso degli anni, la Regione ha esplicitato e regolamentato il procedimento da seguire, in linea con le direttive europee, per assoggettare alla valutazione VAS i piani e programmi che, anche se di settore, siano afferenti all'ambito urbanistico;
- nel procedimento è prevista, in recepimento di specifico articolo della Direttiva comunitaria e dei punti 4.6 e 4.7 della DCR n. 351/2007, la verifica di assoggettabilità alla VAS, con possibile eventuale esclusione dal procedimento stesso di piani e programmi che determinano l'utilizzo di piccole aree a livello locale e le modifiche minori;
- il Piano Regolatore Cimiteriale è uno strumento introdotto dal DPR 285/90 e normato a scala regionale dall'art. 6 Regolamento Regionale n. 6/2004 e s.m.i. e si occupa di verificare la necessità di sepoltura nell'arco di vent'anni successivi; le aree cimiteriali e le relative zone di rispetto individuate nei piani cimiteriali devono essere recepite dallo strumento urbanistico;
- nella normativa non viene specificato se il piano sia a sua volta da considerare uno strumento di pianificazione urbanistica di settore; analogamente, il piano non rientra tra i piani e programmi espressamente analizzati nella DGR n. 6420/2007 e s.m.i. come strumenti sottoposti a procedimento VAS;
- l'art. 75 comma 3 della LR 33/2009 "Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità" stabilisce che ogni comune, nell'ambito della pianificazione urbanistica e territoriale, prevede aree cimiteriali in grado di rispondere alle necessità di sepoltura nell'arco dei dieci anni successivi, con la finalità di favorire il ricorso alle forme di sepoltura di minor impatto sull'ambiente, quali l'inumazione e la cremazione, il Piano rientra tra i piani e programmi di

settore con valenza sulla destinazione dei suoli e non è possibile escludere a priori la possibilità che le previsioni del piano producano possibili impatti significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale;

- lo svolgimento della procedura di VAS o di verifica di assoggettabilità alla VAS del piano cimiteriale, o sua variante, rimane di esclusiva competenza e responsabilità delle singole Amministrazioni comunali, che devono valutare, anche in relazione all'entità delle azioni di piano previste (ampliamenti con consumo di suolo, ecc.), la possibilità di procedere quanto meno alla verifica di assoggettabilità dello stesso;

PRESO ATTO che le strutture cimiteriali esistenti sul territorio comunale e relative le fasce di rispetto, ridotte da 200 mt a 50 mt, come definite e autorizzate dagli Enti competenti, nel vigente Piano Regolatore Cimiteriale approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 52/2008 sono state recepite dallo strumento urbanistico vigente per il quale è stata favorevolmente esperita la VAS;

RICHIAMATA la DGR n. 9/761 del 10/11/2010 che in applicazione del principio di non duplicazione delle valutazioni stabilisce che non sono sottoposti a Valutazione ambientale - VAS - né a verifica di assoggettabilità, i piani attuativi di piani e programmi già oggetto di valutazione.

RITENUTO pertanto di non esperire la procedura di VAS per l'aggiornamento del Piano Regolatore Cimiteriale oggetto del presente provvedimento in quanto prevede solo ampliamenti da realizzarsi all'interno dei perimetri cimiteriali esistenti come recepiti dallo strumento urbanistico vigente.

VISTA la documentazione definitiva pervenuta ai prot. 29583 29854 del 02/10/2025 con la quale è stato aggiornato il Piano Regolatore Cimiteriale predisposta dalla Società VIGER s.r.l., incaricata con determinazione del responsabile n. 328 del 29/05/2024, costituita dagli elaborati di seguito elencati:

Relazione

Norme Tecniche di Attuazione

Tavola 1a – inquadramento territoriale – bacino utenze e vincoli territoriali – scala 1:10.000

Tavola 1b – inquadramento – stralcio carta della fattibilità geologica – scala 1:2.000

Tavola 2 – Inquadramento PGT

Tavola 3.1 – Inquadramento area esterna – fascia cimiteriale esistente e in progetto – scala 1:500

Tavola 3.2 – Inquadramento area esterna – fascia cimiteriale esistente e in progetto – scala 1:500

Tavola 4.1a – Planimetria cimitero Caronno – situazione esistente – scala 1:200

Tavola 4.1b – Planimetria cimitero Caronno – occupazione sepolture ipogee- scala 1:200

Tavola 4.2a – Planimetria cimitero Pertusella – situazione esistente – scala 1:200

Tavola 4.2b – Planimetria cimitero Pertusella – occupazione sepolture ipogee- scala 1:20

Tavola 5.1 – Planimetria cimitero - assetto generale – esistente, previsioni e dotazioni (scala 1: 200)

Tavola 5.2 – Planimetria cimitero - assetto generale – esistente, previsioni e dotazioni (scala 1:

Tavola 6.1 – Planimetria cimitero – Opere oggetto di variante– scala 1:200

Tavola 6.2 – Planimetria cimitero – Opere oggetto di variante– scala 1:200

VERIFICATO che l'aggiornamento del Piano Regolatore Cimiteriale:

- ai fini della programmazione cimiteriale ha utilizzato i dati relativi ai seppelliti, che rappresentano il reale utilizzo dei posti all'interno dei cimiteri e sono cautelativi, in quanto leggermente superiori; tali dati derivano dall'analisi dei registri delle concessioni cimiteriali rilasciate;

- riporta il profilo delle fasce di rispetto in funzione del futuro assetto dei cimiteri (rif. Tav. 2 e 3); in particolare, a Pertusella, rispetto a quanto indicato nel piano cimiteriale vigente, riporta la fascia con la distanza a 50 metri dal perimetro esistente, come da normativa vigente che andrà rettificata nel PGT in fase di redazione; questo accorgimento non comporta la variazione della fascia di rispetto, ma ne precisa meglio la posizione e l'andamento; tuttavia, nell'ottica di una possibile traslazione verso l'interno della fascia del cimitero di Pertusella sul lato nord-ovest, alla luce del contesto urbanizzato circostante, con conseguente modifica del perimetro e riduzione dell'area cimiteriale disponibile, si individua un'area attualmente libera che verrà preservata da eventuali ampliamenti;
- prevede, fini del corretto dimensionamento dei cimiteri di Caronno Pertusella su un arco temporale previsto di 10 anni, degli ampliamenti da realizzarsi all'interno dei perimetri cimiteriali esistenti, con le caratteristiche dimensionali e distributive indicate in tav. 5;
- indica che è necessario:
 1. provvedere al completamento delle dotazioni mancanti;
 2. provvedere alla definizione di un programma di estumulazioni che registri le concessioni in scadenza nei prossimi 10 anni e garantisca, laddove possibile, il recupero e la messa a disposizione dei posti che verranno liberati.
 3. provvedere all'eliminazione delle barriere architettoniche presenti;
 4. effettuare una ricognizione delle tombe di valore storico architettonico per la loro corretta tutela;
 5. aggiornare, ove in contrasto, il vigente Regolamento di Polizia Mortuaria alle sopravvenute normative ed alle previsioni del piano;
 6. provvedere alla corretta rotazione delle aree scadute attraverso un programma di estumulazione in grado di garantire le previsioni pur cautelative del presente piano;
- riporta il cronoprogramma riassuntivo degli interventi previsti;

CONSIDERATO che, in attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 18, comma 1, del Regolamento Regionale 14 giugno 2022 n. 4 "Regolamento di attuazione del titolo VI bis della L.R. 33/2009", la suddetta documentazione di revisione del vigente Piano Cimiteriale è stata trasmessa all'ATS competente per territorio ed all'ARPA al fine dell'ottenimento dei prescritti pareri;

VISTI:

- il parere favorevole dell'ATS, pervenuto in data 27/05/2025 prot. n. 17281, subordinato alle seguenti condizioni:
 - 1. il Giardino delle Rimembranze deve essere realizzato da subito;*
 - 2. si fa presente che la fascia di rispetto di pozzi ad uso idro potabile non dovrà interessare solo le zone del cimitero ove sia prevista l'inumazione, ma tutto il cimitero, ai sensi di quanto previsto dal punto e), comma 4 dell'art. 94 del D. Lgs. n. 152/2006 ss.mm.ii.;*
 - 3. entrambi i servizi igienici per disabili, uno in ciascun cimitero, devono essere subito accessibili ed attrezzati;*
 - 4. si ricorda che è necessario che la recinzione di entrambe i cimiteri abbia una altezza non inferiore a mt.2,50 come indicato dall'art. 61 del D.P.R. n. 285 del 1990;*
 - 5. si fa notare che avendo il Comune di Caronno Pertusella una popolazione superiore ai 5.000 abitanti, è possibile che uno dei due depositi mortuari*

venga attrezzato come obitorio, ai sensi di quanto stabilito dall' art. 14 del D.P.R. n. 285/1990;

6. dal momento che è stato previsto l'ufficio per il custode, lo stesso deve essere completato con la dotazione di antibagno/spogliatoio e servizio/i igienico/i;

7. le disposizioni contenute nelle Norme Tecniche di Attuazione (N.T.A.) del presente Piano Regolatore Cimiteriale allegate non dovranno in ogni caso essere difformi da quelle presenti nelle norme regionali e statali vigenti;

8. si tenga presente che, a giudizio della Struttura scrivente, il completo abbattimento delle barriere architettoniche secondo quanto stabilito dalla normativa vigente sarà garantito solo quando il diversamente abile avrà la possibilità di accedere dai parcheggi ad essi dedicati, ai bagni per disabili, ad ogni tomba, loculo, cassetta cineraria o ossarietto individuale, con particolare riguardo ai percorsi pedonali, alle pendenze longitudinali/trasversali. Ogni parte delle nuove opere pubbliche previste, una volta realizzate, dovranno essere immediatamente e completamente accessibili dall'ingresso del cimitero, così come dal parcheggio a norma per persone diversamente abili. A questo proposito, si consiglia di prevedere un numero di posti riservati ai disabili superiore a quello previsto dalla normativa vigente (uno ogni 50 o frazione di 50), vista la tipologia dell'utenza dei cimiteri stessi. Si demanda comunque la verifica di conformità alla vigente normativa di cui sopra agli organismi istituzionali individuati dai commi 4 e 7 dell'art. 24 della Legge 05.02.1992, n.104;

9. si ricorda che, comunque, le opere pubbliche dovranno essere ulteriormente ed esplicitamente approvate dall'A.T.S., non essendo state allegate tavole significative inerenti le concrete opere edilizie da realizzarsi.

- il parere favorevole di ARPA, pervenuto in data 31/07/2025 prot. n. 24466, subordinato alle seguenti condizioni:
 - *dovranno essere verificate le disponibilità per il prossimo decennio sulla base dei posti di inumazione e dei loculi/ tombe liberabili dalle estumulazioni;*
 - *è necessario provvedere al completamento delle dotazioni mancanti o adeguamento alla normativa ed in particolare, realizzare il giardino delle rimembranze e il cinerario comune, riqualificare il locale attualmente dedicato al deposito mortuario, ricavando al suo interno un deposito adeguato alla normativa vigente e un locale per gli addetti del cimitero, con servizio igienico, docce e spogliatoio;*
 - *come previsto dall'art.61 del D.P.R. 285/90 e s.m.i., il cimitero deve essere recintato lungo il perimetro da un muro o altra idonea recinzione avente un'altezza non inferiore a metri 2,50 dal piano esterno di campagna;*
 - *il Piano cimiteriale rappresenta un documento di pianificazione e non costituisce una progettazione esecutiva. Pertanto, in fase di progetto esecutivo delle opere di ampliamento (l'area rimembranze e il cinerario comune individuate in uno spazio apposito ricavato nella parte di ampliamento esterno del cimitero di Caronno) o variante, il Comune dovrà produrre a questa Agenzia (e ad ATS) la documentazione completa di cui*

all'Allegato II del R.R. 14 giugno 2022, n.4, comprendente una relazione geologica-geotecnica di dettaglio (punto b dell'Allegato II);

- lo smaltimento delle acque reflue provenienti dai servizi igienici e dal deposito mortuario deve avvenire nel rispetto del Regolamento del Servizio Idrico Integrato vigente e delle indicazioni operative del Gestore del servizio, secondo quanto indicato dal Regolamento Regionale n. 6 del 29 marzo 2019;*
- i rifiuti cimiteriali devono essere gestiti conformemente alla normativa vigente; si ricorda in particolare che, per quanto concerne i rifiuti da esumazione e tumulazione nonché altre tipologie di rifiuti cimiteriali, sia l'Art. 31 del R.r. 4/2022 che l'Art.227 lett. b) del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., rimandano alle specifiche disposizioni del D.P.R. 254/2003;*
- le procedure operative di rimozione e le misure di sicurezza da adottare durante gli interventi di rimozione di eventuali coperture in cemento-amianto devono rispettare quanto indicato nel D.M. 6/9/94 "Normative e metodologie tecniche di applicazione dell'art.6, comma 3 e dell'art. 12, comma 2, della legge 27 marzo 1992 n. 257, relativa alla cessazione dell'impiego dell'amianto", nelle "Linee guida per la gestione del rischio amianto" di cui alla D.g.r. n. VIII/6777 del 12 marzo 2008 e nel Titolo IX, capo III del D. Lgs. n. 81 del 9/4/08;*
- in riferimento all'installazione di nuove fonti di illuminazione nella struttura cimiteriale, si sottolinea la necessità di rispettare quanto previsto dalla Legge regionale 5 ottobre 2015 - n. 31 "Misure di efficientamento dei sistemi di illuminazione esterna con finalità di risparmio energetico e di riduzione dell'inquinamento luminoso", con cui la Regione Lombardia detta disposizioni finalizzate al miglioramento dell'efficienza degli impianti di illuminazione esterna attraverso l'impiego di sorgenti luminose a ridotto consumo e a elevate prestazioni illuminotecniche, con un aumento del risparmio energetico e una riduzione dell'inquinamento luminoso;*
- per quanto riguarda strutture ed edifici esistenti all'interno della fascia di rispetto cimiteriale, si rimanda a quanto anticipato con la nota arpa_mi.2025.0062714 del 17/04/2025 rispetto ai riferimenti normativi vigenti in materia (Art. 338 R.D. 27.07.1934 n. 1265; Artt. 75 comma 11 e 76 della L.R. 30.12.2009 n. 33; Art. 24 del R.r.14.06.2022 n. 4); in particolare alla disciplina di cui all'Art. 338 del TU delle leggi sanitarie, modificata dall'Art. 28 della legge 1 agosto 2002, n. 166: "All'interno della zona di rispetto per gli edifici esistenti sono consentiti interventi di recupero ovvero interventi funzionali all'utilizzo dell'edificio stesso, tra cui l'ampliamento nella percentuale massima del 10 per cento e i cambi di destinazione d'uso, oltre a quelli previsti dalle lettere a), b), c) e d) del primo comma dell'articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457". È necessario l'adeguamento cartografico delle tavole del PGT al primo aggiornamento utile dello stesso.*

VISTO il parere della Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio – Province Como Lecco Monza-Brianza Pavia Sondrio Varese pervenuto in data 12622 del 05/05/2023 con il quale conferma, per quanto di competenza, fatto salvo ogni ulteriore elemento sopravvenuto o non conosciuto, sia sotto il profilo architettonico sia sotto il profilo

archeologico, non sussistono provvedimenti di tutela culturale, emessi ai sensi della Parte Seconda del D.Lgs. 42/2004 e riguardanti gli immobili in oggetto specificando che:

“considerata la natura giuridica pubblica della proprietà, gli immobili realizzati da più di 70 anni sono assoggettati ‘ope legis’ a tutela sulla scorta del combinato disposto degli artt. 10 e 12 del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i. e sono soggetti a verifica dell’interesse culturale ai sensi dell’art. 12 del D.Lgs. 42/2004, da effettuarsi su richiesta della proprietà.

Fino a quando non sia stata effettuata la verifica, le cose di cui all’art. 10 sono sottoposte alle disposizioni di tutela previste dalla Parte Seconda del D.Lgs. 42/2004 (art. 12, comma 1). Per quanto riguarda le cappelle e tombe di proprietà privata in concessione su aree demaniali, si precisa che se esse si trovano in area cimiteriale avente più di settant’anni, e pertanto assoggettata ‘ope legis’ a tutela, anch’esse devono essere considerate oggetto di tutela, in quanto elemento integrato a tale compendio vincolato, anche alla luce di quanto disposto all’art. 11 “Beni oggetto di specifiche disposizioni di tutela” (comma 1, lettera a) e art. 50 del D.Lgs. 42/2004 riguardanti “gli affreschi, gli stemmi, i graffiti, le lapidi, le iscrizioni, i tabernacoli ed altri elementi decorativi di edifici, esposti o no alla pubblica vista”.

DATO ATTO che:

- gli elaborati definitivi relativi alla revisione del piano regolatore cimiteriale sono conformi alle sopra citate disposizioni legislative, soddisfano i bisogni rilevati per il prossimo decennio e le soluzioni proposte risultano attuabili;
- per quel che riguarda le fasce di rispetto cimiteriale, gli elaborati di revisione del piano regolatore cimiteriale confermano lo stato di fatto per il cimitero di Caronno, mentre per il cimitero di Pertusella, rispetto a quanto indicato nel piano cimiteriale vigente, riporta la fascia con la distanza a 50 metri dal perimetro esistente, come da normativa vigente che andrà rettificata nel nuovo PGT in fase di redazione;
- gli elaborati definitivi hanno recepito le prescrizioni contenute nei parerei degli enti competenti;

DATO ATTO che le vigenti norme in materia cimiteriale non definiscono nel dettaglio il procedimento di approvazione del Piano Regolatore Cimiteriale, salvo il fatto di prescriverne l’approvazione da parte del Comune (art. 18 comma 1 del Regolamento Regionale n.4/2022), sentite ASL e ARPA competenti per territorio;

CONSIDERATO che trattandosi di un vero e proprio strumento di pianificazione territoriale, con ricadute sulle previsioni del PGT, l’approvazione rientra fra le competenze del Consiglio Comunale (cfr. art. 42, comma 2, lettera a, del D.Lgs. 267/2000) ed è possibile pervenirvi con un procedimento del tutto analogo a quello di un piano urbanistico di settore ovvero:

- Adozione da parte del Consiglio Comunale;
- Deposito degli atti e pubblicazione per 30 giorni a libera visione al fine della presentazione da parte dei soggetti interessati di osservazioni nei successivi 30 giorni;
- Controdeduzione alle osservazioni pervenute;
- Approvazione definitiva da parte del Consiglio Comunale con riscontro alle eventuali osservazioni;
- Deposito e pubblicazione degli atti approvati ai fini dell’efficacia degli stessi;

il procedimento così configurato garantisce trasparenza al processo e offre alla cittadinanza la possibilità di formulare le proprie osservazioni e di vederle eventualmente recepite in un procedimento il cui arco temporale è definito;

VISTI:

- il parere favorevole del Settore Patrimonio ed infrastrutture, pervenuto in data 27/01/2026 prot. 2438 a cui compete la manutenzione delle strutture cimiteriali e l’attuazione dei progetti previsti;
- il parere favorevole del Settore Affari generali pervenuto in data 24/10/2025 prot. 31889 a cui compete, attraverso l’ufficio cimiteri, la gestione dei cimiteri;
- il parere favorevole con prescrizioni del Settore SUAP e Igiene Urbana pervenuto in data 06/11/2025 prot. 33061 a cui compete la gestione dell’attività di smaltimento rifiuti;

ACQUISITO il parere delle Commissioni Ambiente e Territorio e Regolamenti riunite in seduta congiunta in data 26/02/2026;

RITENUTO pertanto di approvare l’aggiornamento del vigente Piano Regolatore Cimiteriale;

VISTI:

- la legge regionale n. 12/2005 e s.m. ii.;
- il Regolamento Regionale 14 giugno 2022 n. 4 “Regolamento di attuazione del titolo VI bis della l.r. 33/2009”;

DATO ATTO CHE:

- il Responsabile del Procedimento riferito all’oggetto della presente deliberazione, ai sensi degli articoli 4 e seguenti della legge n. 241/1990 è l’Arch. Gloria Bojeri – Responsabile del Settore Urbanistica ed Edilizia privata;
- la presente deliberazione non comporta impegno di spesa e/o oneri per l’Ente;

PRESO ATTO del parere di regolarità tecnica espresso dal funzionario Responsabile del Settore Urbanistica ed Edilizia privata ai sensi dell’articolo 49 e dell’articolo 147-bis del Decreto Legislativo n. 267/2000;

Il presidente pone in votazione la proposta.

Con la seguente votazione, espressa ed accertata nelle forme di legge, che ha riportato il seguente esito:

presenti n.17

voti favorevoli n.11

voti contrari n.2 (Rossetti e Sunil)

astenuti n.4 (Galli, Maiocchi, Filippini, Pacino)

DELIBERA

1. DI ADOTTARE, per le motivazioni espresse in premessa, l’aggiornamento del Piano Regolatore Cimiteriale, costituito dai documenti ed elaborati di seguito elencati ed allegati alla presente quale parte integrante e sostanziale:

Relazione

Norme Tecniche di Attuazione

Tavola 1a – inquadramento territoriale – bacino utenze e vincoli territoriali – scala 1:10.000
 Tavola 1b – inquadramento – stralcio carta della fattibilità geologica – scala 1:2.000
 Tavola 2 – Inquadramento PGT
 Tavola 3.1 – Inquadramento area esterna – fascia cimiteriale esistente e in progetto – scala 1:500
 Tavola 3.2 – Inquadramento area esterna – fascia cimiteriale esistente e in progetto – scala 1:50
 Tavola 4.1a – Planimetria cimitero Caronno – situazione esistente – scala 1:200
 Tavola 4.1b – Planimetria cimitero Caronno – occupazione sepolture ipogee- scala 1:200
 Tavola 4.2a – Planimetria cimitero Pertusella – situazione esistente – scala 1:200
 Tavola 4.2b – Planimetria cimitero Pertusella – occupazione sepolture ipogee- scala 1:20
 Tavola 5.1 – Planimetria cimitero - assetto generale – esistente, previsioni e dotazioni (scala 1: 200)
 Tavola 5.2 – Planimetria cimitero - assetto generale – esistente, previsioni e dotazioni (scala 1: 200)
 Tavola 6.1 – Planimetria cimitero – Opere oggetto di variante– scala 1:200
 Tavola 6.2 – Planimetria cimitero – Opere oggetto di variante– scala 1:200;

2. DI PRENDERE ATTO dei pareri espressi dall'ATS competente per territorio (prot. n. 17281 del 27/05/2025) e dall'ARPA (prot. n. 24466 del 31/07/2025);
3. DI DARE ATTO che, per quanto riguarda la fascia di rispetto cimiteriale del cimitero di Pertusella, la Tav. 3.2, rispetto a quanto indicato nel piano cimiteriale vigente, riporta la fascia con la distanza a 50 metri dal perimetro esistente, come da normativa vigente che andrà rettificata nel PGT in fase di redazione; questo accorgimento non comporta la variazione della fascia di rispetto, ma ne precisa meglio la posizione e l'andamento; tuttavia, nell'ottica di una possibile traslazione verso l'interno della fascia del cimitero di Pertusella sul lato nord-ovest, alla luce del contesto urbanizzato circostante, con conseguente modifica del perimetro e riduzione dell'area cimiteriale disponibile, si individua un'area attualmente libera che verrà preservata da eventuali ampliamenti;
4. DI DARE MANDATO al Responsabile del Settore Urbanistica ed Edilizia Privata affinché provveda al deposito per 30 giorni consecutivi degli atti del Piano Regolatore Cimiteriale Comunale adottato, pubblicando avviso all'Albo pretorio e sul sito internet istituzionale dell'avvenuto deposito al fine della presentazione, nei 30 giorni consecutivi successivi al deposito, di osservazioni da parte dei soggetti interessati.
5. DI DARE MANDATO al Responsabile del Settore Urbanistica ed Edilizia Privata di espletare tutti i successivi adempimenti conseguenti alla presente deliberazione ed in particolare quanto previsto all'art. 39 del Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, e s.m.i. in merito alla trasparenza dell'attività di pianificazione e governo del territorio;
6. DI DARE ATTO che sulla presente deliberazione sono stati resi favorevolmente i pareri di cui all'art. 49 del decreto legislativo n.267/2000 così come indicato in premessa.

Successivamente, ritenuta l'urgenza di dare attuazione alla deliberazione testé assunta, per i motivi in premessa citati, con separata votazione espressa ed accertata nelle forme di legge, che ha

riportato il seguente esito:

presenti n.17

voti favorevoli n.11

voti contrari n.2 (Rossetti, Sunil)

astenuti n.4 (Galli, Maiocchi, Filippini e Pacino)

DELIBERA

DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del TUEL.

Gli interventi saranno allegati ad avvenuta trascrizione della registrazione della seduta

Letto, confermato e sottoscritto

Presidente
Zullo Fulvio

(atto sottoscritto digitalmente)

Segretario Generale
Roccia Rocco